

Impugnazione di un atto di indirizzo.

Data di pubblicazione: 08/04/2016

Il **TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda**, con **sentenza 11 gennaio 2016 n. 3** individua i casi in cui è ammissibile l'impugnazione in sede giurisdizionale di un atto di indirizzo.

L'atto di indirizzo, pur non modificando immediatamente la situazione giuridica dei destinatari finali, pone tuttavia dei vincoli all'organo competente a provvedere, fornendo indicazioni senza dubbio rilevanti in ordine al successivo esercizio del potere, ma, solitamente, per loro natura, non tali da produrre lesioni dirette per le quali possa richiedersi l'onere dell'immediata impugnazione¹.

Com'è noto, infatti, l'interesse processuale presuppone una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale².

Ciò premesso, il Giudice ha evidenziato che, *“ove la particolare natura delle prescrizioni e delle modalità d'azione prefigurate siano così stringenti da rendere ineluttabile l'effetto lesivo poi concretamente generato dall'atto attuativo”*, l'atto di indirizzo può porsi come fonte direttamente lesiva. Pertanto, *“la certezza di una futura modifica della situazione giuridica o la stessa capacità conformativa immediata dell'indirizzo vincolante possono, in concreto, risultare fattispecie idonee a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile”*³

¹ TAR Sicilia, Catania, Sezione I, 18 gennaio 2016, n. 162

² Consiglio di Stato, n. 4133/2009

³ TAR Calabria, Reggio Calabria, 7 aprile 2011, n. 263